*Ministero del Turismo*

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato*" e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che il titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, l'articolo 54-*bis* che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" ed in particolare, l'articolo 7, comma 1, in base al quale le Amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa ed individuale e, a tal fine, adottano con apposito provvedimento il "*Sistema di misurazione e valutazione della performance", secondo gli ambiti definiti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo medesimo*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quanto ivi previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante "*Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante "*Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42,* comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";*

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";*

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2021, con cui è stato conferito al dott. Lorenzo Quinzi l'incarico di Segretario generale del Ministero del turismo, ai sensi dell'art 19, comma 3, del d. lgs n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2021, n. 49419 con il quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto n. 191 del 14 aprile 2021, con il quale il Ministero, nelle more della piena operatività dei centri di responsabilità del Ministero nonché della conseguente adozione dell'atto di indirizzo e della direttiva annuale per l'attività amministrativa e la gestione per il 2021, ha provveduto a assegnare al Capo di Gabinetto ed al Segretario Generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la gestione delle risorse finanziarie;

CONSIDERATE le misure disposte dal Governo in termini di ristori per il settore del turismo ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

CONSIDERATO, in particolare, l'articolo 182, comma 1, del decreto-legge rilancio, che ha istituito un fondo al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATI gli incrementi al fondo di cui all'articolo 182, comma 1, successivamente disposti e l'ampliamento della platea dei beneficiari;

CONSIDERATO, altresì, l'articolo 183, comma 2, del decreto-legge rilancio, secondo cui "*Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le*

*emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria , compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19*";

CONSIDERATI gli incrementi al fondo di cui all'articolo 183, comma 2, successivamente disposti, in particolare per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi;

CONSIDERATO il fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-*bis*, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, destinato al ristoro delle perdite subite nell'anno 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte;

CONSIDERATE le previsioni del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";*

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle previsioni di legge in materia di assegnazione di ristori al settore delle agenzie di viaggio e *tour operator,* delle guide turistiche e accompagnatori turistici, dei bus scoperti, delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di animazione feste-villaggi, delle grotte, degli impianti di risalita, delle fiere-congressi, con una tempistica molto stretta e con procedure contestuali;

CONSIDERATA la necessità di sistematizzare i dati riferiti alle procedure attivate nelle precedenti annualità per la concessione del credito di imposta alle strutture ricettive, al fine di poter disporre di una situazione attualizzata in vista delle previste misure aggiuntive riconducibili al settore;

CONSIDERATA l'urgenza di attivare contestualmente le diverse procedure e di effettuare le istruttorie riferite alle istanze dei potenziali beneficiari, il cui ordine di grandezza numerico è stato stimato, sulla base dei valori estraibili dalla banca-dati del registro delle imprese e alle informazioni rese da parte delle associazioni di settore, in diverse migliaia di unità;

TENUTO CONTO della forte carenza numerica del personale assegnato al neoistituito Ministero del turismo, nelle more dello svolgimento dei concorsi di reclutamento, di cui alle previsioni del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, per cui, rispetto alle

180 unità di dotazione (compresi i dirigenti), il personale attualmente in servizio presso le tre Direzioni generali, articolazioni del Ministero, è pari a 18 unità;

CONSIDERATO che per assicurare il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia di ristori, anche in ragione dei negoziati conclusi con la Commissione europea in materia di aiuti di Stato, il Ministero del turismo – Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo, ha necessità di acquisire un servizio di supporto tecnico-amministrativo per la fase di gestione delle istruttorie riferite ai bandi di cui alle misure di ristoro disposte a favore di operatori afferenti a diversi settori della filiera del turismo e di sistematizzazione dei dati riferiti alle procedure attivate nelle precedenti annualità per la concessione del credito di imposta alle strutture ricettive;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con cui è stata disposta la "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e, in particolare, gli articoli 5 e 192;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, avente lo scopo di "*promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d0'impresa*" e "*dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari*"

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, recante "*Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernenti la società "Sviluppo Italia*";

VISTO l'articolo 1, commi 459-463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha sottoposto l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;

VISTA la Direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia quale "*ente strumentale dell'Amministrazione Centrale*"(punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di *"sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali*" (punto 2.1.2)

VISTO l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-*quater*, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale società *in house* dello Stato.

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'articolo 1, comma 463 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferisce alle Amministrazioni centrali dello Stato la facoltà di stipulare convenzioni con la Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per la realizzazione delle attività proprie della società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

VISTE la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1999 n. 145, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, con cui sono stati definiti i contenuti minimi degli atti convenzionali con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, recante "*Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., in attuazione dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*";

VISTO l'articolo 19, comma 5, della legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, ai sensi del quale le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato;

VISTO altresì l'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che conferisce alle amministrazioni la facoltà di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in qualità di centrale di committenza, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, nonché per la razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa;

VISTO l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;

VISTA la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018 che ha disposto l'iscrizione, tra gli altri, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società *in house* Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che le funzioni in materia del turismo sono state trasferite con decreto-legge 1 ° marzo 2021, n. 22, convertito, con modifiche, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (iscritto nell'elenco di cui alla citata delibera ANAC 484/2018) al Ministero del turismo, Amministrazione centrale di recente istituzione;

CONSIDERATO che con nota prot. SG/601 dell'08 ottobre 2021 il Ministero del turismo ha attivato le procedure per aggiornare l'iscrizione di cui alla delibera ANAC n. 484/2018, interessando formalmente il Ministero dello sviluppo economico, e che la domanda di variazione dell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'inclusione del Ministero del turismo è stata perfezionata;

CONSIDERATE le previsioni di cui all'art. 192, comma 1, penultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui *"la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale";*

CONSIDERATA l'esperienza acquisita dall'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia presso le Amministrazioni centrali, anche nel settore turismo, con particolare riferimento al supporto relativo alla digitalizzazione delle procedure amministrative e la gestione informatizzata degli incentivi alle imprese;

CONSIDERATO che l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, in forza di convenzioni sottoscritte con le Amministrazioni centrali, ha maturato una consolidata esperienza nella promozione dell'imprenditorialità e nella gestione di agevolazioni finanziarie di cui è soggetto gestore;

CONSIDERATA la necessità di poter contare su di un servizio reso da operatori *"in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento",* al fine di assicurare la tempestività delle prestazioni e il miglior livello di adeguatezza dei risultati;

TENUTO CONTO anche delle previsioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come aggiornata ai sensi della legge 108/2021;

CONSIDERATA la richiesta prot. 113/21 del 20.10.2021, trasmessa dal Ministero del turismo–Segretariato generale all'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, al fine di acquisire la disponibilità a svolgere un servizio di supporto tecnico-amministrativo per la fase di gestione delle istruttorie riferite ai bandi di cui alle misure di ristoro disposte a favore di operatori afferenti a diversi settori della filiera del turismo e di sistematizzazione dei dati riferiti alle procedure attivate nelle precedenti annualità per la concessione del credito di imposta alle strutture ricettive;

CONSIDERATO il riscontro positivo prot. 0276197 del 08.11.2021, ricevuto in termini di disponibilità da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia e l'offerta connessa, nei limiti della soglia di cui all'art. 1, comma 2, lett a), del decreto-legge 16 luglio

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come aggiornata ai sensi della legge 108/2021;

CONSIDERATA la congruità dei costi offerti rispetto ai costi di mercato;

CONSIDERATO l'esito positivo dell'istruttoria interna;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione – anno 2021, a firma del Ministro del turismo Massimo Garavaglia, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 27.10.2021, al n. 667, e dalla Corte dei Conti in data 04.11.2021, al n. 983, notificata con nota prot. 950 dell'08 novembre 2021 a firma del Capo di Gabinetto;

VISTO l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche del turismo conferito al Dott. Francesco Felici con DPCM del 28.05.2021, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-*bis* del D. lgs. 165/2001, ammesso alla registrazione, con osservazioni, dalla Corte dei Conti il 16.08.2021 al n. 2342;

VISTA l'attuale disponibilità finanziaria in termini di competenza e cassa sul capitolo 4160, piano gestionale 1, istituito presso il CdR 4 – Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo nell'ambito del Ministero del turismo, EF 2021;

**DETERMINA**

Tutto quanto premesso, visto l'articolo 5 e l'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tenuto conto anche dell'importo del servizio entro la soglia di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come aggiornata ai sensi della legge 108/2021, è autorizzata la stipula di una convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, C.F. 05678721001, avente ad oggetto l'acquisizione di un servizio di supporto tecnico-amministrativo per la fase di gestione delle istruttorie riferite ai bandi di cui alle misure di ristoro disposte a favore di operatori afferenti a diversi settori della filiera del turismo e di sistematizzazione dei dati riferiti alle procedure attivate nelle precedenti annualità per la concessione del credito di imposta alle strutture ricettive.

L'importo complessivo è pari ad € 80.067,60 (euro ottantamilasessantasette/60) al netto di IVA, per un importo lordo complessivo pari ad € 97.682,47 (euro novantasettemilaseicentoottantadue/47), a valere sul capitolo 4160, piano gestionale 1, istituito presso il CdR 4 – Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo nell'ambito del Ministero del turismo, EF 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Felici

Firmato digitalmente da
**FRANCESCO FELICI**
CN = FRANCESCO FELICI
C = IT